

L'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate rimarca l'indipendenza dei fee only

Cf autonomi, scatta l'Iva al 22%

di Stefano Loconte



A poche settimane dall'entrata in vigore della nuova disciplina introdotta in attuazione della direttiva Mifid 2, l'Agenzia delle Entrate ha reso un'interpretazione che avrà un peso determinante nell'applicazione concreta delle nuove regole, in particolar modo quelle riguardanti la trasparenza dei costi dei servizi d'investimento.

► Sim milanese ispiratrice

L'Agenzia si è pronunciata, infatti, su istanza di una **Sim milanese**, sul trattamento Iva dei servizi di consulenza in materia di investimenti prestati da consulenti indipendenti. La revisione dei servizi di consulenza finanziaria operata a livello comunitario con la Mifid 2, che segna un momento di evoluzione dell'intera materia,

ora focalizzata soprattutto sulla tutela della clientela, più che sulla logica del prodotto passa infatti nella nuova disciplina, attraverso l'individuazione di diversi livelli di servizio per la clientela tra cui appunto quello della **consulenza finanziaria indipendente**, ovvero quella prestata da soggetti estranei e indipendenti rispetto alle società prodotte.

► Cosa accadeva in passato

L'Agenzia delle Entrate si è pronunciata, per la prima volta in Europa, e in controtendenza rispetto alle posizioni consolidate precedenti, stabilendo che tali servizi scontano l'Iva che deve quindi essere addebitata in rivalsa dal consulente al cliente. Vediamo in cosa consiste l'elemento di

novità. I servizi di consulenza finanziaria, inclusa quella personalizzata, erano considerati dal punto di vista Iva come servizi esenti. Questo perché nel sistema europeo e italiano dell'Iva la quasi totalità delle operazioni finanziarie (tra cui, a titolo di esempio, le operazioni su titoli, inclusa la negoziazione, n.d.r.) sono esenti dall'imposta. Allo stesso modo sono esenti dall'Iva le **operazioni collegate a operazioni finanziarie esenti**, come per esempio l'intermediazione. Sinora la consulenza finanziaria era considerata come **operazione collegata** a operazioni esenti, in particolare come una forma di mandato o intermediazione nel contesto della filiera finanziaria. L'Agenzia delle Entrate, nella risposta all'interpello n. 954 - 914/2017, alla luce delle caratteristiche proprie della consulenza indipendente ha dunque e correttamente stabilito che questa tipologia di servizi nulla ha a che fare con l'intermediazione, né con altra operazione collegata funzionalmente a operazioni di negoziazione su titoli.

► Indipendente, non distributore

I servizi di consulenza finanziaria indipendente sono infatti prestati da soggetti che non distribuiscono strumenti finanziari propri o di parti collegate, e che, pertanto, non percepiscono incentivi o retrocessioni commissionali da parte di terzi, o comunque da parte di operatori finanziari facenti capo a vario titolo alla filiera produttiva e di distribuzione dei prodotti finanziari. Il servizio è infatti remunerato esclusivamente dalle commissioni di consulenza e da quelle di performance, addebitate sul patrimonio del cliente che abbia seguito le indicazioni del cf.

► Prova d'imparzialità

Questa nuova impostazione si risolverà in ultima analisi in un vantaggio per la clientela, in termini di maggiori garanzie circa la terzietà, l'indipendenza e l'imparzialità dei servizi di consulenza ricevuti. In pratica se il cf applica l'Iva sui compensi al proprio cliente, ciò significa che è veramente indipendente; se non lo fosse sarebbe costretto a rimanere nel regime dell'esenzione Iva.



Stefano Loconte
managing partner
di Loconte&Partners